

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Fornitura di n. 10 (dieci) motocicli di tipologia scooter destinati al servizio esclusivo di Polizia Locale, con un periodo di assistenza e manutenzione di 36 (trentasei) mesi dalla data di collaudo positivo.

I.

SEZIONE GENERALE

- ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
- ART. 2 - TEMPI DI ESECUZIONE
- ART. 3 - PREZZI E VALIDITÀ DELL'OFFERTA
- ART. 4 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULA DEL CONTRATTO
- ART. 5 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
- ART. 6 - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
- ART. 7 - CAUSE SOPRAVVENUTE E SOSPENSIONE
- ART. 8 - SUBAPPALTO
- ART. 9 - CESSIONE DEL CONTRATTO
- ART. 10 - PRESCRIZIONI PRELIMINARI ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 11 - COLLAUDO
- ART. 12 - PAGAMENTO
- ART. 13 - PENALITÀ
- ART. 14 - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO
- ART. 15 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE
- ART. 16 - ASSICURAZIONE
- ART. 17 - CAUSE DI RISOLUZIONE, RECESSO E SCIoglIMENTO DEL CONTRATTO
- ART. 18 - RESPONSABILITÀ
- ART. 19 - PERSONALE
- ART. 20 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE
- ART. 21 - VIGILANZA E CONTROLLI
- ART. 22 - ESECUZIONE IN DANNO
- ART. 23 - EVIZIONE
- ART. 24 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
- ART. 25 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DA INTERFERENZE
- ART. 26 - FORO COMPETENTE
- ART. 27 - DOMICILIO DEL COMMITTENTE E RINVIO A NORME VIGENTI

II.

SEZIONE TECNICA

- ART. 28 - PREMessa
- ART. 29 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MOTOCICLI E RELATIVE DECORAZIONI
 - 29.1. *Caratteristiche tecniche*
 - 29.2. *Decorazioni per servizi di Istituto*
 - 29.3. *Accessori*
- 30. OMOLOGAZIONE E IMMATRICOLAZIONE
- 31. GARANZIA, ASSISTENZA, MANUTENZIONE
 - 31.1 *Rete Assistenziale*
 - 31.2 *Garanzia*
 - 31.3 *Pacchetto di Assistenza e Manutenzione*
 - 31.4 *Modalità di svolgimento del servizio di Assistenza e Manutenzione*
 - 31.5 *Pacchetto di Assistenza e Manutenzione oltre i 36 mesi contrattuali*

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Amministrazione comunale di Cinisello Balsamo (di seguito Amministrazione) appalta la fornitura di n. 10 (dieci) motocicli di tipologia scooter destinati al servizio esclusivo Polizia Locale, con un periodo di assistenza e manutenzione di 36 (trentasei) mesi dalla data di collaudo positivo.

Le caratteristiche tecniche minime dei motocicli, l'allestimento e gli accessori a corredo, nonché le condizioni di assistenza e manutenzione sono dettagliatamente indicati nella sezione tecnica del presente capitolato.

A seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni normative e regolamentari disciplinanti le targhe speciali per i veicoli adibiti al servizio di Polizia Locale, l'aggiudicatario dovrà inoltre provvedere alle pratiche inerenti l'immatricolazione dei motocicli forniti ai sensi del D.M. 27/04/2006 n. 209. Tutte le relative spese, tasse, imposte e bolli si intendono a totale carico della ditta aggiudicataria e pertanto inclusi nell'offerta.

ART. 2 - TEMPI DI ESECUZIONE

I motocicli, allestiti e immatricolati, dovranno essere disponibili per il collaudo presso il Comando di Polizia Locale entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto.

ART. 3 - PREZZI E VALIDITÀ DELL'OFFERTA

L'Aggiudicatario assume l'obbligo di eseguire la fornitura di motocicli richiesti nei tempi indicati all'art. 2 e ai prezzi fissati in offerta, che saranno comprensivi di tutto quanto necessario a garantire la fornitura, l'allestimento a perfetta regola d'arte dei motocicli, nonché la loro immatricolazione e il servizio di assistenza e manutenzione per 36 mesi. I prezzi, indicati al netto di IVA, si intendono invariabili e in nessun caso saranno suscettibili di revisione.

Le prestazioni oggetto del presente appalto potranno essere aumentate o ridotte da parte dell'Amministrazione comunale per eventuali sopravvenute e motivate esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, così come previsto dal combinato disposto degli artt. 11 del R.D. 2440/1923 e 120 del R.D. 827/1924, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'aggiudicatario possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

ART. 4 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDEZA DI STIPULA DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione provvisoria, anche in pendenza della sottoscrizione del contratto.

ART. 5 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

A seguito dell'aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario deve prestare una cauzione nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo totale netto di aggiudicazione, salvo la maggiorazione prevista dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno.

Il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito mediante garanzia fideiussoria rilasciata da primario istituto bancario o Società di intermediazione finanziaria iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate al Comune di Cinisello Balsamo.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la

rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.

La garanzia sarà svincolata per un importo pari al 75% del totale ad avvenuta immatricolazione e consegna dei motocicli presso l'autoparco della Polizia Locale, previo positivo collaudo. La garanzia fideiussoria, al termine del periodo contrattuale di assistenza e manutenzione, sarà svincolata per l'importo residuo pari al 25%.

ART. 6 - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 Cod. Civ. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del prestatore di servizio/fornitore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e/o forniture.

Il prestatore di servizio/fornitore con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2, e 1342 Cod. Civ. tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

In particolare, l'aggiudicatario accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'art. 1341, comma 2, le clausole del capitolato speciale contenute nei seguenti articoli: 4 "emissione di ordine in pendenza di stipula del contratto"; 7 "cause sopravvenute e sospensione"; 12 "pagamento"; 13 "penalità"; 14 "oneri, obblighi e responsabilità a carico dell'aggiudicatario"; 17 "cause di risoluzione, recesso e scioglimento del contratto"; 22 "esecuzione in danno".

ART. 7 - CAUSE SOPRAVVENUTE E SOSPENSIONE

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di mesi 2 (due) è facoltà dell'appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

La sospensione dell'esecuzione verrà comunicata per iscritto dall'Amministrazione almeno 24 ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

ART. 8 - SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del D.Lgs. 163/06 e dal bando di gara a cui espressamente si rinvia. Il servizio/fornitura può essere subappaltato entro il limite del 20% (ventipercento) dell'importo complessivo contrattuale.

In caso di subappalto il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione, dovrà obbligatoriamente dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare.

In caso di subappalto il prestatore di servizi/forniture resta responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di ordine generale richiamati nel bando di gara (art. 38 del D.Lgs. 163/06). Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge n. 646/82, così come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 29.04.1995 n. 139, convertito nella Legge 28.06.1995 n. 246.

ART. 9 - CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione anche parziale del contratto fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del D.Lgs. 163/06.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 117 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.

ART. 10 - PRESCRIZIONI PRELIMINARI ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario deve concordare con la stazione appaltante le modalità di esecuzione delle decorazioni per i servizi di Polizia Locale e adottare tutti gli accorgimenti necessari ad assicurare la perfetta esecuzione della fornitura secondo le esigenze della Polizia Locale stessa e il rispetto delle norme di sicurezza.

ART. 11 - COLLAUDO

Alla consegna dei motocicli allestiti e immatricolati, si procederà ad eseguire il collaudo degli stessi, al fine di verificare la corrispondenza delle loro caratteristiche con quanto previsto dal presente Capitolato.

Tali operazioni saranno effettuate da personale del Corpo di Polizia Locale in contraddittorio con un incaricato dell'Aggiudicatario. La fornitura dei motocicli dovrà rispondere a tutti i requisiti previsti dalle norme del Codice della Strada ed alle caratteristiche tecniche indicate nella sezione tecnica del presente Capitolato. Qualora fossero riscontrate mancanze o difetti non risolvibili in loco, l'aggiudicatario è obbligato ad intervenire per eliminare gli stessi ritirando immediatamente i motocicli rifiutati e provvedere ad eliminare le anomalie riscontrate entro il termine di 7 giorni naturali consecutivi. In tal caso la consegna si intenderà a tutti gli effetti non eseguita, sino a che sia stato effettuato un secondo collaudo, superando favorevolmente la prova.

Al superamento positivo delle procedure di collaudo, sarà redatto e sottoscritto dai presenti apposito verbale da allegare alla documentazione relativa alla fornitura, al fine di procedere alla liquidazione e pagamento della stessa.

Nel caso i motocicli non siano disponibili alla data prevista per la loro entrata in servizio, si procederà ad elevare la penale prevista dal successivo art. 13 "penalità".

ART. 12 - PAGAMENTO

Il pagamento è subordinato alla corretta esecuzione del contratto e relativo collaudo, dietro emissione di regolare fattura da parte dell'aggiudicatario. Dal fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate. La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- a. data e numero della determinazione dirigenziale di aggiudicazione e relativo impegno di spesa; data e atti del contratto se già stipulato;
- b. tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, con codice IBAN).

Nel caso di R.T.I. il fatturato verrà liquidato a favore della capogruppo.

Il pagamento delle fatture, avrà luogo entro 90 (novanta) giorni naturali consecutivi dalla data di ricevimento della stessa da parte dell'Amministrazione. Il pagamento è comunque subordinato alla sottoscrizione del contratto. Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti, dovuti a causa di forza maggiore, non danno diritto all'Aggiudicatario di prevedere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto. Negli altri casi, il mancato rispetto dei termini di pagamento di cui sopra, l'Amministrazione comunale provvederà a corrispondere, senza obbligo della costituzione in mora, gli interessi moratori nella misura stabiliti delle norme in vigore.

ART. 13 - PENALITÀ

È riconosciuta facoltà all'amministrazione appaltante di applicare le seguenti penalità:

- a) nel caso di risoluzione del contratto per incapacità di eseguirlo, per negligenza nell'effettuare la fornitura, oppure per rifiuto della fornitura stessa al collaudo, sarà incamerata la cauzione e sarà esperita altresì l'azione in danno con rifusione all'Amministrazione dell'eventuale maggiore spesa sostenuta dallo stesso per la fornitura;
- b) per ogni giorno lavorativo di ritardo oltre i termini stabiliti all'articolo 2, verrà applicata una penale di Euro 250,00= (duecentocinquanta/00) da trattenersi direttamente sull'importo dell'appalto, salvi i maggiori danni derivanti

all'amministrazione dall'inadempimento. Se il ritardo sarà superiore a 30 (trenta) giorni l'amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto e/o applicare quanto previsto alla precedente lettera a);

d) nel caso di non accettazione della visita e prova di omologazione da parte dei competenti uffici del DTT e conseguente obbligo di modifica e/o sostituzione della parte di fornitura rifiutata, la penalità per la ritardata consegna dei prodotti non accettati, nella misura stabilita dalla precedente lettera b), decorrerà dalla data entro cui la fornitura doveva essere consegnata fino alla data in cui sarà consegnata, dopo l'esito favorevole del collaudo;

e) per ogni giorno lavorativo di ritardo oltre i termini stabiliti nel capitolato tecnico all'art. 31 "Garanzia, Assistenza, Manutenzione", per il mancato intervento nei termini ivi indicati, viene applicata una penale di Euro 150,00= (centocinquanta/00) al giorno per un massimo di 3 (tre) giorni lavorativi da trattenersi direttamente sulla cauzione contrattuale. La Ditta aggiudicataria è tenuta in tal caso a reintegrare la cauzione contrattuale per un importo pari alla trattenuta operata. Trascorso tale termine, la stazione appaltante ha la facoltà di provvedere alle riparazioni tramite altre imprese, addebitando il relativo importo all'Aggiudicatario inadempiente senza pregiudizio per il mantenimento delle garanzie da parte dello stesso.

ART. 14 - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Oltre agli oneri derivanti dall'osservanza della normativa vigente e delle disposizioni del presente capitolato, sono a carico dell'Aggiudicatario anche gli oneri ed obblighi seguenti:

a) tutte le spese di trasporto, consegna, comprese quelle ulteriori, derivanti dal mancato superamento del collaudo per l'immatricolazione ai sensi del D.M. 27/04/2006 n. 209.

b) gli oneri per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza di operai, addetti ai lavori, terzi in transito, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati;

c) sono inoltre compresi nel prezzo offerto gli oneri che si rendessero, ad insindacabile giudizio del Committente, necessari per la consegna dell'opera finita a regola d'arte.

Premesso che la ditta aggiudicataria della fornitura, per l'esecuzione del presente contratto, relativamente all'allestimento del motociclo, potrà avvalersi di ditte specializzate nel settore, rimane unica ed esclusiva responsabile della fornitura, in ogni sua parte e composizione, anche per quei lavori realizzati da ditte terze. All'atto della consegna, la ditta aggiudicataria dovrà indicare l'officina autorizzata a cui rivolgersi per tutti gli interventi di manutenzione previsti durante il periodo di assistenza e manutenzione indicato in offerta.

ART. 15 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato mediante forma pubblico-amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante dell'Amministrazione. Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della dell'Aggiudicatario.

Sono altresì a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese, oneri e/o imposte relative all'omologazione e immatricolazione dei motocicli con rilascio delle targhe speciali per la Polizia Locale a norma del D.M. 27/04/2006 n. 209.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 16 - ASSICURAZIONE

Per tutta la durata del presente appalto, l'Aggiudicatario si impegna a garantire, mediante apposita polizza assicurativa di responsabilità civile terzi con primaria compagnia di assicurazioni, la copertura di eventuali danni a persone, animali o cose che l'Aggiudicataria stessa venga a causare, sollevando con ciò l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità. I massimali di assicurazione

non dovranno essere inferiori all'importo di Euro 1.500.000,00.= (unmilione/00) per sinistro. Copia della polizza sarà depositata all'atto della firma del contratto.

ART. 17 - CAUSE DI RISOLUZIONE, RECESSO E SCIoglimento DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto. L'Amministrazione può chiedere la risoluzione, il recesso o lo scioglimento del contratto nei seguenti casi:

- 1) in caso di perdita dei requisiti ex art. 38 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.;
- 2) in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1671 del Cod. Civ., tenendo indenne l'aggiudicatario dalle spese sostenute, dalle forniture eseguite e dai mancati guadagni;
- 3) per motivi di pubblico interesse;
- 4) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività, in caso di concordato preventivo, di fallimento, liquidazione coatta o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; cessione o subaffidamento, anche parziale, degli obblighi e dei servizi previsti nel contratto d'appalto;
- 5) nel caso in cui l'aggiudicatario non realizzi e consegna, nei tempi indicati all'art. 2 del presente capitolato, senza giustificato motivo, quanto previsto dal capitolato tecnico;
- 6) sospensione totale o parziale, anche temporanea, della fornitura senza giustificato motivo;
- 7) abituale imperizia e/o negligenza nell'espletamento dell'appalto, quando la gravità e il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano il buon esito della fornitura, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione;
- 8) in caso di frode, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- 9) nel caso di qualsivoglia dichiarazione non veritiera, fatta comunque salva ogni responsabilità sia penale che civile;
- 10) l'inosservanza delle leggi in materia di rapporti lavoro, correttezza e correttezza contributiva e inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
- 11) perdita dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. e della normativa antimafia;
- 12) per quanto non previsto e regolamentato si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 1453 e segg. del Cod. Civ.

Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

Le parti potranno chiedere lo scioglimento del contratto nei seguenti casi:

- 1) In caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili a loro, ai sensi dell'art. 1672 del Cod. Civ.;
- 2) Nel caso in cui durante il suo svolgimento dovessero intervenire provvedimenti normativi, regolamenti che vietino, impediscano o pregiudichino l'utilizzo totale o parziale delle attrezzature oggetto dell'appalto;

Nei casi di risoluzione del contratto la stazione appaltante incamererà la cauzione prestata dall'aggiudicatario. È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti.

ART. 18 - RESPONSABILITA'

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

È altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e di terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato

dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori. È fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere l'Amministrazione sollevata e indenne da richieste di risarcimento di danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 19 - PERSONALE

Inquadramento contrattuale

L'aggiudicatario si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria adottato e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

Doveri del personale

L'appalto dovrà essere eseguito con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni così come previsto in sede di offerta.

Sicurezza

L'Aggiudicatario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 242/96 integrati e coordinati con il D.Lgs. 81/08). L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

ART. 20 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento del titolare del presente appalto comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento *ope legis* dello stesso contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'Aggiudicatario sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

ART. 21 - VIGILANZA E CONTROLLI

Il Corpo di Polizia Locale controllerà che le prestazioni previste dal presente capitolato, siano eseguite nei tempi e nei modi prescritti. Eventuali inadempienze od irregolarità riscontrate nell'esecuzione del servizio, saranno contestate formalmente all'Aggiudicatario.

Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate all'aggiudicatario, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

ART. 22 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal prestatore di servizi stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati all'Amministrazione stessa.

Per il risarcimento dei danni e il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà

rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Aggiudicatario, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 23 - EVIZIONE

L'Aggiudicatario, ai sensi degli artt. 1476, 1480, 1482, 1483, 1484 e 1489 del Cod. Civ. garantisce da evizione, oneri, diritti reali o personali non apparenti che diminuiscano il libero godimento i beni oggetto della fornitura, assumendosi l'onere di garantire il sicuro e indisturbato godimento dei medesimi e di mantenere l'Amministrazione indenne di fronte ad azioni o pretese da parte di terzi.

ART. 24 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

L'Amministrazione adempie tutti gli obblighi derivanti dalle norme in materia di trattamento e tutela dei dati personali.

L'aggiudicatario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta normativa a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

I dati saranno trattati con modalità elettroniche e manuali, conservati per la durata prevista dalla legge e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione salve disposizioni normative o provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Le parti si danno reciprocamente atto che spettano loro i diritti di cui agli artt. 7-13 del D.Lgs. n. 196/03 che potranno essere esercitati rivolgendosi ai rispettivi titolari del trattamento. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cinisello Balsamo e il responsabile del trattamento è dirigente del Settore Polizia Locale e Protezione Civile, Dott. Antonino Borzumati.

ART. 25 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DA INTERFERENZE

La prestazione di cui al presente appalto non presenta rischi derivanti da interferenze, pertanto la stazione appaltante non è tenuta a redigere il relativo documento unico di valutazione dei rischi derivanti da interferenze. Si precisa che per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, l'aggiudicatario è tenuto ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare e/o ridurre al minimo i rischi specifici proprio dell'attività svolta, nonché ad informare e formare in materia di sicurezza il proprio personale che sarà addetto allo svolgimento del presente appalto.

ART. 26 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Monza.

ART. 27 - DOMICILIO DEL COMMITTENTE E RINVIO A NORME VIGENTI

Ai fini della gestione e dell'esecuzione del contratto che sarà stipulato per l'appalto dei beni e servizi di cui al presente capitolato, il Committente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Cinisello Balsamo.

Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio a Leggi e Regolamenti in vigore.

II.

SEZIONE TECNICA

ART. 28 - PREMESSA

La presente sezione contiene l'insieme delle specifiche tecniche della fornitura. Obiettivo dell'appalto è quello di fornire motocicli di tipologia scooter per i servizi svolti dal Corpo di Polizia Locale di Cinisello Balsamo, opportunamente decorati come previsto dalla vigente normativa regionale in materia.

Completato l'allestimento, l'aggiudicatario dovrà provvedere a propria cura e spese alle pratiche inerenti l'omologazione e l'immatricolazione ai sensi del D.M. 27/04/2006 n. 209.

I motocicli forniti e il loro allestimento dovranno essere corredati da un pacchetto di Assistenza e Manutenzione di 36 (trentasei) mesi dalla data di collaudo positivo.

Le tipologie di motocicli offerti saranno valutati dall'Amministrazione appaltante secondo quanto specificato nelle Modalità di aggiudicazione riportate nel bando di gara.

ART. 29 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MOTOCICLI E RELATIVE DECORAZIONE

I motocicli proposti dovranno essere di tipologia **Scooter**, di nuova produzione e di prima immatricolazione. Pertanto l'Amministrazione dovrà essere il primo proprietario e intestatario degli stessi immediatamente dopo la produzione. Dovranno essere altresì conformi alla vigente legislazione Comunitaria e Italiana a riguardo dell'immatricolazione e la circolazione su strada.

29.1. Caratteristiche tecniche

- 1.1.1 Alimentazione: benzina
- 1.1.2 Motore: a 4 tempi
- 1.1.3 Cilindrata: almeno 200 c.c.
- 1.1.4 Potenza Kw: almeno 14
- 1.1.5 Omologazione: almeno EURO 3
- 1.1.6 Avviamento: elettrico
- 1.1.7 Freni anteriori e posteriori: a disco
- 1.1.8 Colore: bianco o argento chiaro
- 1.1.9 Parabrezza di serie

29.2. Decorazioni per servizi di Istituto

Le caratteristiche delle pellicole rifrangenti sono quelle previste dal Regolamento Regionale n. 8 del 08.08.2008. Il bozzetto delle decorazioni sarà concordato con il personale incaricato del Corpo di Polizia Locale.

29.3. Accessori

Fornitura e installazione di bauletto posteriore atto a contenere 2 (due) caschi integrali.

30. IMMATRICOLAZIONE

Sarà cura ed onere dell'Aggiudicatario, successivamente all'allestimento, gestire le pratiche di immatricolazione dei motocicli con targhe speciali Polizia Locale, ai sensi del D.M. 27/04/2006 n. 209.

31. GARANZIA, ASSISTENZA, MANUTENZIONE

31.1 Rete Assistenziale

L'aggiudicatario dovrà disporre di un centro di assistenza autorizzato dal produttore del motociclo offerto, che assicuri:

- capacità tecnica per la manutenzione/riparazione dei motocicli offerti;
- disponibilità a ritirare a proprie spese il motociclo presso l'autoparco della Polizia Locale sia per tutto il periodo di durata della garanzia

contrattuale, sia per gli interventi indicati nel Pacchetto di Assistenza e manutenzione;

- rispetto dei tempi di diagnosi e intervento di seguito specificati.

Il centro di assistenza dovrà garantire la presa in carico e la riconsegna dei motocicli in tutti i giorni lavorativi nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le ore 8:30 e le ore 17:30).

31.2 Garanzia

I motocicli forniti dovranno essere provvisti di garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 Cod. Civ.) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa (art. 1497 Cod. Civ.), nonché di garanzia di buon funzionamento (art. 1512 Cod. Civ.) per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di collaudo positivo, senza nessuna limitazione del chilometraggio massimo o comunque entro i termini previsti dal produttore.

Durante tale periodo viene inoltre assicurato, ad onere dell'aggiudicatario, mediante tecnici specializzati e centri di assistenza autorizzati dal costruttore, il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti forniti nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora si rendesse necessaria per difetti o vizi di particolare natura e/o gravità, la sostituzione del bene fornito.

L'Amministrazione ha diritto alla riparazione gratuita dei motocicli (o alla sua sostituzione, nei casi di non riparabilità), ogni qualvolta, nel termine dei 24 (ventiquattro) mesi indicati, si verifici il cattivo o mancato funzionamento del prodotto stesso e delle apparecchiature installate, in base alle norme che regolano la garanzia del produttore a corredo del motociclo e degli accessori installati.

La garanzia non trova applicazione nel caso il cattivo funzionamento sia dipeso da un fatto proprio dell'Amministrazione e non dipendente da un vizio o difetto di produzione. Sarà cura dell'aggiudicatario dimostrare l'origine dell'evento ai fini della non applicabilità della garanzia.

Il difetto di fabbricazione, il malfunzionamento, la mancanza di qualità essenziali e/o promesse deve essere denunciato dall'Amministrazione, tramite notifica scritta, nel più breve tempo possibile dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o promesse.

L'aggiudicatario, per gli interventi in garanzia, qualora non fosse possibile l'immediato ripristino della funzionalità assicura che:

- la diagnosi venga effettuata entro un massimo di 1 (uno) giorno lavorativo dalla data di invio della comunicazione del vizio e/o del difetto di malfunzionamento;
- in caso di comprovato vizio e/o difetto di produzione, la riparazione e la riconsegna del motociclo avvenga entro il tempo massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi successivi a quelli di diagnosi a decorrere dalla data di invio della comunicazione della diagnosi effettuata.

In specifici casi documentati, comunicati e autorizzati dall'Amministrazione, per cause non imputabili all'aggiudicatario, qualora necessitino tempi superiori ai massimi sopra indicati, il centro di assistenza si impegna comunque a garantire che l'intervento venga eseguito nel minor tempo possibile.

Gli interventi in garanzia sono assicurati in tutti i giorni feriali e nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le ore 8:30 e le ore 17:30) esclusi il sabato, la domenica e i festivi, e sono svolti a regola d'arte, così da escludere qualsiasi conseguenza negativa all'Amministrazione appaltante ed ai conducenti dei motocicli dovuta a prestazioni male effettuate che rendano insicuro l'uso del motociclo stesso.

30.3 Pacchetto di Assistenza e Manutenzione

L'aggiudicatario, nella formulazione dell'offerta dei motocicli proposti, include e mette a disposizione un pacchetto di assistenza e manutenzione sull'interesse di

ogni mezzo (motore, scocca, allestimento, ecc.), comprensivo delle opzioni di prodotto eventualmente richieste per un periodo minimo di 36 (trentasei) mesi dalla data di collaudo positivo con una percorrenza massima di 20.000 (ventimila) km per ogni motociclo.

Il Pacchetto di Assistenza e Manutenzione deve comprendere:

- il trasporto stradale del motociclo dall'autoparco della Polizia Locale all'officina;
- i controlli periodici e gli interventi di manutenzione conseguenti, con frequenza pari a quanto prescritto nel Libretto d'uso e manutenzione (manutenzione programmata);
- gli interventi di manutenzione su chiamata (riparazioni e/o sostituzioni) in caso di guasti dovuti a causa tecnica e/o alla normale usura;
- rabbocco livello fluidi (eventuale fluido radiatore, olio motore, olio freni, ecc.). Questa verifica è da effettuarsi ad ogni intervento sul motociclo;
- sostituzione dei materiali di consumo e di quelli non più affidabili incluse batterie, pastiglie freni, filtri, lampadine;
- revisione periodica MCTC nei tempi previsti dalla normativa;
- controllo periodico delle emissioni (Bollino Blu) quando e se previsto;
- servizio di sostituzione pneumatici a necessità, conseguente alla normale usura, con equilibratura delle ruote se necessaria;
- riparazione forature;
- ogni onere relativo al corretto smaltimento dei fluidi e delle parti di ricambio sostituite;
- tutti gli oneri di manodopera per la realizzazione degli interventi indicati.

Sono a carico dell'Amministrazione, che è tenuta all'espletamento conformemente alle prescrizioni contenute nel Libretto d'uso e manutenzione, i seguenti interventi di manutenzione:

- controllo funzionamento segnalazioni e dispositivi ottici;
- controllo livello fluidi (es. radiatore, olio motore, cambio etc.);
- controllo perdite fluidi;
- controllo funzionalità spie e comandi;
- verifica pressione e stato di usura delle gomme.

Sono altresì a carico dell'Amministrazione:

- additivi particolari;
- carburante;
- lavaggio del motociclo;
- costi assicurativi;
- tassa di possesso;

Tutti gli altri eventuali interventi di manutenzione programmata previsti nel Libretto d'uso e manutenzione e non specificatamente indicati nel presente capitolato, nonché tutti gli interventi di manutenzione su chiamata a necessità in caso di guasti tecnici o di normale usura necessari al ripristino del corretto funzionamento dei motocicli, sono a carico dell'aggiudicatario e si intendono pertanto compresi nel Pacchetto di Assistenza e Manutenzione.

Si intendono non inclusi nel Pacchetto di Assistenza e Manutenzione gli interventi dovuti a documentati eventi correlati a:

- negligenza o non corretto uso del motociclo;
- mancanza di manutenzione ed abituali controlli;
- manutenzione del motociclo non effettuata agli intervalli previsti;
- riparazioni effettuate indipendentemente e non in accordo con l'operatività prescritta dai manuali d'officina;
- avarie conseguenti a malfunzionamenti degli strumenti indicatori non tempestivamente segnalate;
- danneggiamenti derivanti da modifiche non autorizzate;
- atti di vandalismo;

- riparazioni conseguenti al coinvolgimento del motociclo in qualsivoglia tipo di incidente stradale.

31.4 Modalità di svolgimento del servizio di Assistenza e Manutenzione

Alla presa in carico del motociclo da parte del centro di assistenza viene compilato un "documento di entrata" da cui risulti la data di accettazione dello stesso, il chilometraggio e la tipologia di intervento richiesto. Il motociclo viene riconsegnato con un "documento di uscita" redatto dallo stesso centro di assistenza specializzato dal quale risulti il tempo di intervento, le ore lavorative impegnate, i materiali utilizzati e la data di ultimazione dei lavori eseguiti nonché la prova su strada effettuata a seguito dell'intervento manutentivo (obbligatoria) e il chilometraggio.

Il servizio di assistenza e manutenzione, nell'ipotesi d'intervento di manutenzione programmata (Manutenzione ordinaria), viene prestato secondo le seguenti modalità:

- l'erogazione del servizio viene concordata tra l'Amministrazione e il responsabile del centro di assistenza con almeno 15 (quindici) giorni lavorativi di anticipo rispetto al supposto limite di raggiungimento km/tempo previsti dal libretto d'uso e manutenzione, con tolleranze di 1000 km/15 gg. in più o in meno;
- gli interventi di manutenzione vengono effettuati nel tempo massimo di 3 (tre) giorni lavorativi, a decorrere dalla data di presa in carico del motociclo.

Il servizio di assistenza e manutenzione, nell'ipotesi di manutenzione su chiamata (Manutenzione straordinaria), viene prestato secondo le seguenti modalità:

- il guasto viene diagnosticato entro un massimo di 2 (due) giorni lavorativi dalla data di comunicazione del malfunzionamento e la diagnosi deve essere comunicata all'Amministrazione per iscritto;
- le riparazioni sono effettuate in una o più giornate lavorative senza soluzione di continuità a partire dalla data di comunicazione della diagnosi, con un tempo massimo di 5 (cinque) giorni.

In specifici casi documentati, comunicati e autorizzati dall'Amministrazione, per cause non imputabili all'aggiudicatario, qualora necessitino tempi superiori ai massimi sopra indicati, il centro di assistenza si impegna comunque a garantire che l'intervento venga eseguito nel minor tempo possibile.

L'aggiudicatario si obbliga a permettere l'accesso al centro di assistenza e all'officina di manutenzione al personale della Polizia Locale delegato dall'Amministrazione e a farli accompagnare da tecnici in grado di fornire le indicazioni sullo stato di avanzamento dei lavori previsti dal servizio di assistenza e manutenzione.

31.5 Pacchetto di Assistenza e Manutenzione oltre i 36 mesi contrattuali

In fase di formulazione dell'offerta, il concorrente può indicare ulteriori periodi di estensione del pacchetto di Assistenza e Manutenzione che saranno valutati con i criteri indicati nelle Modalità di Aggiudicazione indicate nel Bando. L'eventuale estensione del periodo di Assistenza e Manutenzione dovrà prevedere le stesse modalità e tempistica di intervento indicate al punto 31.3 e 31.4 del presente Capitolato.